

**Diritto del lavoro**

**Domanda**

Sono un dipendente bancario di livello QD1 e, pur non essendo promotore finanziario, svolgo le mansioni di consulente per gli investimenti (...). Sempre più spesso i clienti, impossibilitati a recarsi in filiale per motivi di salute, mi chiedono di recarmi a casa per consulenza e per effettuare operazioni bancarie di compravendita titoli, sottoscrizione di polizze assicurative, acquisto di fondi comuni ecc. Ora Le domando: tutto questo è possibile senza problemi da parte mia? (...) La mia liquidazione potrebbe essere in pericolo? (...)

Lettera firmata



Sofia Ceccoli

Pertanto il promotore finanziario è l'unico operatore dell'industria del risparmio gestito autorizzato a incontrare i risparmiatori e ad offrire loro strumenti finanziari e servizi di investimento al di fuori della sede della banca.

Non si ritiene, in conclusione, che tale attività possa essere lecitamente svolta dal richiedente in assenza delle caratteristiche professionali indicate dalla legge.

Fra i rischi che il soggetto può correre si segnala, tra l'altro, sotto il profilo penale (art. 348 c.p.) quello di abusivo esercizio di una professione, poiché in questo caso l'attività di sollecitazione del pubblico risparmio verrebbe svolta da un soggetto non iscritto all'albo; riguardo agli aspetti civili, il medesimo potrebbe essere chiamato a rispondere di eventuali danni causati alla clientela, oppure, su piano del rapporto di lavoro, lo stesso potrebbe subire un procedimento disciplinare per lo svolgimento di un'attività non espressamente autorizzata.

\* Consulente legale Fabi nazionale

**Consulenze: che fare ...**

# se il cliente è a domicilio

di Sofia Ceccoli\*

dotti finanziari al di fuori della banca, che, a quanto pare di capire, il medesimo intenderebbe svolgere di sua iniziativa per venire incontro alle esigenze manifestate da alcuni clienti.

Si osserva, in proposito, che l'attività della c.d. "offerta fuori sede" (Art. 30 d.l.gs 58/98) per la promozione dei prodotti finanziari e le connesse attività materiali

volte a favorire la conclusione del contratto tra cliente e intermediario è affidata ad una specifica figura professionale che è quella del "promotore finanziario", figura identificata con la persona fisica che, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l'offerta fuori sede. (Art. 31 Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58).

**Risposta**

Quali siano i limiti dell'attività che può svolgere il dipendente bancario al di fuori della propria sede lavorativa è un aspetto che preoccupa da vicino molti operatori del settore. Da qualche tempo infatti si assiste ad una progressiva contrazione del personale presente nella filiale a cui corrisponde un aumento delle unità destinate allo svolgimento di un'attività commerciale esterna, ovvero presso la clientela.

In questo caso il lavoratore chiede che sia valutata la legittimità o meno di una attività di consulenza e di vendita di pro-

**Novità giurisprudenziali**

## Si può lavorare da malati?

La sentenza di cui alla massima in epigrafe si segnala per l'importante principio di diritto affermato in relazione alla possibilità del dipendente di svolgere qualche "lavoretto" nel periodo di sospensione del rapporto di lavoro a causa di malattia.

Sul punto vi sono almeno due indirizzi giurisprudenziali. Il primo, che valuta negativamente il lavoro durante la malattia, rappresentando questo un atteggiamento fraudolento e simulatorio, (così per Cass., sez. lav., 14-12-1991, n. 13490), oppure contrario alle regole di correttezza e buona fede, (Cass., sez. lav., 03-12-2002, n. 17128); tale impostazione, forse in forma un po' preconcepita, ritiene inoltre che lo svolgimento di una attività lavorativa possa - sempre e comunque - rallentare o

**La sentenza**

**L'attività svolta durante un'assenza per malattia non costituisce inadempienza se non causa un ritardo nella guarigione**

**Cassazione Sezione Lavoro 6 ottobre 2005 n. 19414**

Lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia non può giustificare il recesso del datore di lavoro allorché l'attività svolta non possa pregiudicare un pronto recupero psichico e fisico del lavoratore.

addirittura peggiorare il processo di guarigione.

Una seconda tesi, invece, ha riconosciuto che in determinati casi l'attività lavorativa svolta durante la malattia possa essere le-

gittima poiché addirittura può aiutare alla guarigione (v. Cass., sez. lav., 19-12-2000, n. 15916 per l'ipotesi di una lavoratrice affetta da depressione a seguito di una dermatite che aveva aiutato la figlia

nella gestione del bar di proprietà della medesima).

La sentenza in commento, invece, si differenzia dalle altre poiché superando l'atteggiamento preconcetto di legittimità/illegittimità individuabile nelle pronunce precedenti, impone di valutare caso per caso se l'attività fisica svolta da un lavoratore in periodo di malattia possa o meno costituire un rischio di aggravamento della patologia. E ciò addirittura prescindendo dall'indicazione del contratto collettivo che, nella specie,

obbligava il dipendente ad una astensione totale dal lavoro nel periodo di malattia.

In sostanza la Cassazione, che correttamente esclude in radice la legittimità di valutazioni aprioristiche, ha ritenuto che l'unico iter da seguire per qualificare il comportamento del lavoratore sia quello tecnico-medico volto a comprendere se lo svolgimento di altre attività fisiche durante la malattia possa o meno essere pregiudizievole ad un pronto recupero psichico e fisico del lavoratore.

